

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA”

Relazione

Il sistema elettorale ancora vigente nella nostra regione, basato sui collegi provinciali con i voti di preferenza, favorisce in modo ingiustificato le grandi città, dove ci sono le concentrazioni delle preferenze, a scapito dei territori periferici dove la popolazione essendo più dispersa a parità di elettori e con il doppio (o più) del territorio non è in grado di concentrare le preferenze e rimane pertanto priva di rappresentanza.

Il sistema della preferenza è una modalità che non esiste da nessuna parte ed è stata eliminata a livello italiano fin dai tempi del “Mattarellum”.

D'altra parte un consigliere che con l'attuale sistema diventa il rappresentante di tutta la propria provincia, (quindi di oltre 2 milioni di abitanti, come avviene nella provincia di Torino o di oltre 600.000, come avviene per Cuneo o anche di 150.000 come avviene nelle province più piccole) non potrà, di fatto che essere il rappresentante di quella parte di territorio che lo esprime, avendo con il resto del territorio contatti minimi, quando non si tratta di nessun contatto tranne quello elettorale.

Cinquanta consiglieri – come deve avere, a partire dalla prossima legislatura la Regione Piemonte - significa, mediamente un consigliere per ogni 8.500 abitanti, o, se si preferisce, 1 rappresentante ogni 550 Km² circa.

Una rappresentanza equilibrata dovrebbe prevedere, pertanto, un consigliere per ogni determinata quota di popolazione e di territorio.

E' il principio che “anche il territorio vota” - secondo limiti di ragionevoli proporzioni tra territorio e popolazione - ed è un principio di assoluto e condivisibile buon senso istituzionale.

L'unico sistema che può garantire un rapporto ragionevole tra il territorio e i propri eletti si realizza con la suddivisione dei territori in circoscrizioni uninominali.

Questo, tra l'altro, è il sistema sul quale si va attualmente orientando la riforma elettorale a livello nazionale.

In base all'attuale consistenza del Parlamento i collegi nazionali avrebbero una media di 100.000 elettori per la Camera e 200.000 per il Senato: contro collegi che arrivano fino a 2.500.000 abitanti (è il caso di Torino) per le elezioni regionali!

Sulla previsione di collegi (circoscrizioni) uninominali si è discusso in passato per quanto riguarda la regione ma la questione fu abbandonata perché alla fine non si trovò la convergenza politica per fare alcuna riforma. Oggi però, con la riduzione dei consiglieri a 50 e con l'attuale sistema elettorale si profila anche la possibilità che qualche provincia più piccola rimanga senza rappresentanza, a meno che si formino collegi multi provinciali il che andrebbe nella direzione opposta rispetto alla necessità di costituire un rapporto diretto fra elettori ed eletti.

Il sistema elettorale che si propone per il Piemonte è pertanto basato sulla costituzione di 50 circoscrizioni uninominali ad ognuna delle quali corrisponderà un candidato per ciascun partito ed un eletto. In tal modo ogni territorio potrà avere un proprio rappresentante nel Consiglio Regionale, un referente per i propri problemi, un proprio interlocutore politico e istituzionale.

Per evitare che le grandi aree agricole della pianura e i territori collinari e montani rimangano elettoralmente del tutto irrilevanti rispetto al peso demografico delle aree urbane e dell'area metropolitana, nella composizione delle circoscrizioni individuate dalla presente proposta di legge si è riconosciuta una rilevanza, sia pure contenuta, al territorio, tenendo conto della popolazione per il 75% e del territorio per il 25%.

Sulla base dei dati di superficie e popolazione (riferita al 31-12-2010) è stato
 - attribuito un INDICE (calcolato assegnando un valore del 75% alla popolazione e del 25% al territorio) ai singoli comuni
 - tale INDICE moltiplicato per 50 (numero delle circoscrizioni) e diviso per 100 ha fornito per ogni comune il PESO percentuale per la formazione delle 50 circoscrizioni elettorali.

La formula utilizzata è la seguente:

$$\text{INDICE} = \frac{\text{superficie relativa} \times 25}{\text{superficie totale}} + \frac{\text{popolazione relativa} \times 75}{\text{popolazione totale}}$$

$$\text{PESO} = \frac{50(\text{totale circoscrizioni}) \times \text{INDICE}}{100}$$

Sommando il peso dei singoli comuni di ciascuna provincia si è ottenuto il peso delle singole province e con esso il numero delle circoscrizioni uninominali spettante a ciascuna di esse ed il peso medio delle circoscrizioni di ciascuna provincia (peso medio circoscrizionale provinciale):

PROVINCIA	NUMERO CIRCOSCRIZIONI	PESO PROVINCIA	PESO MEDIO CIRCOSCRIZIONALE PROVINCIALE
AL	5	5,46	1,09
AT	3	2,61	0,87
BI	2	2,01	1,01
CN	8	8,38	1,05
NO	4	3,79	0,95
TO	23	22,73	0,99
VB	2	2,48	1,24
VC	3	2,54	0,85

Le circoscrizioni sono state costituite garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali ed hanno un territorio continuo.

Le circoscrizioni non includono il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividono il territorio comunale, salvo il caso del comune di Torino. Le singole circoscrizioni sono state costituite in modo tale che il peso di ciascuna di esse si scosti dal “peso medio circoscrizionale provinciale” non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.

Il comune di Torino il cui “peso” è di 7,69 è stato ripartito in 8 circoscrizioni elettorali (che corrispondono integralmente ai collegi camerali uninominali a suo tempo determinati con il D.lgs. 20 dicembre 1993 n. 536 in applicazione dell'art 7 della Legge 4 agosto 1993 n. 277 “Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati” c.d. legge Mattarella).

La legge si deve misurare all'interno delle norme nazionali vigenti che prevedono l'elezione diretta del presidente con una maggioranza assicurata di 26 e 27 consiglieri su cinquanta con una garanzia comunque assicurata alle minoranze.

La legge nulla tende ad innovare per quanto concerne le altre norme di svolgimento delle elezioni regionali, così come rimane assicurata la ripartizione proporzionale dei seggi salvo il previsto premio di maggioranza e la garanzia di rappresentanza delle minoranze.

La presente proposta di legge disciplina l'elezione dei 50 componenti del Consiglio regionale, a esclusione del Presidente della Giunta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del d.l. 138/2011, come convertito dalla l. 148/2011.

Il sistema elettorale individuato è di tipo proporzionale con premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze.

Viene esclusa la lista regionale.

Ai fini dell'elezione del Consiglio, il territorio regionale è suddiviso in 50 circoscrizioni elettorali in ognuna delle quali viene eletto un consigliere.

L'assegnazione dei seggi avviene a quoziente intero all'interno delle circoscrizioni e sulla base dei migliori resti ai gruppi di liste in un collegio unico regionale. Partecipano all'assegnazione le liste che superano il 3% dei voti su base regionale salvo collegamento della lista con il candidato alla presidenza della Regione che ha superato il 5% dei voti. Vengono pertanto confermate le soglie di sbarramento previste dalla legge 43/1995 recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario".

Ai gruppi di liste collegate col candidato Presidente della Giunta regionale vincitore è attribuito il 55% dei seggi se ha ottenuto meno del 40% dei voti o il 57,5% dei seggi se la percentuale del 40% viene raggiunta o superata, mentre alle minoranze è garantita l'attribuzione di almeno 8 seggi.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. c bis), della l. 165/2004 viene, altresì, assicurata la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.

Infine, viene mantenuta la possibilità per l'elettore di esprimere un voto disgiunto.

La proposta di legge all'articolo 1 prevede l'elezione contestuale e a suffragio universale e diretto del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 2 disciplina la composizione del Consiglio regionale, mentre l'articolo 3 definisce il numero delle circoscrizioni elettorali, stabilendo che in ognuna di esse venga eletto un consigliere.

L'articolo 4 descrive il sistema elettorale e il successivo articolo 5 contiene la disciplina del premio di maggioranza e della garanzia delle minoranze.

L'articolo 6 individua le soglie di sbarramento per l'ammissione delle liste.

L'articolo 7 disciplina la parità di genere prevedendo che in ciascun gruppo di liste, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento dei candidati.

L'articolo 8 ha per oggetto l'Ufficio centrale regionale e gli uffici centrali circoscrizionali.

Gli articoli 9 e 10 recano disposizioni in ordine alle liste di candidati e alla relativa disposizione.

L'articolo 11 descrive la scheda elettorale e il successivo articolo 12 individua le modalità di voto.

L'articolo 13 contempla le operazioni svolte dagli uffici elettorali per l'assegnazione dei seggi.

L'articolo 14 reca disposizioni sulle surrogazioni mentre l'articolo 15 contiene le disposizioni finali.

Fanno parte integrante della presente proposta di legge i seguenti allegati:

Allegato A) - Individuazione delle circoscrizioni elettorali;

Allegato B) - Descrizione della scheda elettorale

PROPOSTA di LEGGE REGIONALE

“NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA”

Art. 1

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto.

Art. 2

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinquanta circoscrizioni elettorali uninominali, come da Allegato A).
2. In ogni circoscrizione elettorale viene eletto un consigliere regionale.

Art. 4

(Sistema elettorale)

1. Viene eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. I consiglieri regionali sono eletti con sistema proporzionale: a quoziente intero all'interno di ciascuna delle cinquanta circoscrizioni elettorali uninominali e con assegnazione dei seggi rimanenti in un collegio unico regionale sulla base dei voti residuati ottenuti da ciascun gruppo di liste.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta.
4. Sono definiti insieme di gruppi di liste tutti i gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta.

Art. 5

(Premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze)

1. Al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale viene comunque assegnato:
 - a) Il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale arrotondato all'unità superiore, se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti;
 - b) Il 57,5 per cento dei seggi del Consiglio regionale arrotondato all'unità superiore, se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha ottenuto più del 40 per cento dei voti.

2. Al gruppo di liste o agli insiemi dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale vengono comunque assegnati 8 seggi.

Art. 6
(Soglia di sbarramento)

1. Non partecipano all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non ha raggiunto, nell'intera regione, il 3 per cento dei voti validi, salvo il caso del collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il 5 per cento dei voti validi.

Art. 7
(Parità di genere)

1. In ciascun gruppo di liste, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale competente nell'ambito delle operazioni previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'ammissione delle liste alla competizione elettorale.

Art. 8
(Ufficio centrale regionale e circoscrizionale)

1. L'Ufficio centrale regionale è quello costituito, ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione.

2. Gli Uffici centrali circoscrizionali sono quelli costituiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 108/1968, presso i tribunali nella cui giurisdizione si trovano i comuni capoluogo della provincia, come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
(Liste circoscrizionali dei candidati e numero dei candidati)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali di concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. E' possibile presentare la candidatura alla carica di consigliere regionale in un'unica circoscrizione.

4. Ogni lista circoscrizionale comprende un numero compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque candidati.

5. I candidati presidenti della Giunta non possono essere presentati come candidati delle liste circoscrizionali.

Art. 10
(Presentazione delle liste circoscrizionali)

4- Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono presentate e sottoscritte, per ogni circoscrizione da almeno 200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ivi compresi.

Art. 11
(Scheda elettorale)

1. La scheda elettorale è conforme al modello descritto nell'allegato B) e reca, in ogni riquadro, sulla sinistra, singoli rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali e, sulla destra, un rettangolo nel quale sono riportati il nome e il cognome del candidato Presidente della Giunta collegato, affiancato dal relativo contrassegno.
2. Nel caso di più gruppi di liste collegati a uno stesso candidato Presidente, il nome e il cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno sono posti al centro di un secondo più ampio rettangolo.
3. L'ordine progressivo dei più ampi rettangoli di cui al comma 2 e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definito mediante sorteggio.

Art. 12
(Modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. L'elettore può:
 - a) votare per il candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una lista a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno;
 - b) esprimere il proprio voto per il solo candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto;
 - c) votare per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
 - d) esprimere disgiuntamente il proprio voto per un candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una lista a lui non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

Art. 13
(Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;
 - c) ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale recante le operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale.
2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente, data dalla somma dei voti validi espressi a favore del solo candidato Presidente, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), e di quelli espressi a favore delle liste a lui collegate;
 - c) comunica i dati all'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale:
- a) individua i gruppi di liste che ottengono il 3 per cento dei voti validi sul piano regionale e i gruppi di liste il cui candidato Presidente ha ottenuto il 5 per cento dei voti validi, escludendo quelli che non soddisfano tali requisiti;
 - b) comunica i dati di cui alla lettera a) agli uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono alla distribuzione del seggio in ciascuna circoscrizione tra le liste ammesse al riparto in base alle rispettive cifre elettorali, secondo quanto previsto dal comma 4;
 - c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e lo proclama eletto, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. L'Ufficio centrale circoscrizionale prosegue con le seguenti operazioni:
- a) procede alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per 3 ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente circoscrizionale. Attribuisce il seggio del collegio alla lista che ha ottenuto il miglior risultato intero della divisione;
 - b) stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente. I seggi non attribuiti sono distribuiti in sede di collegio unico regionale;
 - c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, l'eventuale attribuzione del seggio ovvero la sua mancata attribuzione, e i voti residui.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
6. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina, per ciascun gruppo di liste, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutti i gruppi di liste;
 - b) determina il numero totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni e procede alla loro ripartizione. A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire. Nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide poi la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: la parte intera del risultato rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono quindi ripartiti tra i gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno avuto il maggior numero di voti residui. A parità di questi ultimi si procede a sorteggio
- I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti dall'ufficio centrale regionale alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si

moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

7. L'Ufficio centrale regionale verifica poi il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5:

- a) se il gruppo di liste o l'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale non ha conseguito la percentuale di seggi prevista dall'articolo 5, comma 1, assegna l'ultimo seggio attribuito sulla base dei resti alla lista non collegata al Presidente della Regione alla lista collegata al Presidente della Regione che nella stessa circoscrizione ha conseguito il maggior numero di voti. Nel caso di seggio attribuito a quoziente interno, l'ordine di prevalenza è stabilito sulla base del numero maggiore di voti conseguiti dalla lista ovvero dal gruppo di liste;
- b) ripete l'operazione descritta nella lettera a) per il numero di volte necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) se il gruppo di liste o gli insieme dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale non ha conseguito la percentuale di seggi prevista dall'articolo 5, comma 2, assegna l'ultimo seggio attribuito alla lista collegata al candidato Presidente della Regione eletto alla lista non collegata al candidato Presidente della Regione eletto che nella stessa circoscrizione ha conseguito il maggior numero di voti;
- d) ripete l'operazione descritta nella lettera c) per il numero di volte necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

8. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama l'elezione del primo candidato della lista a cui è stato assegnato il seggio.

9. È, altresì, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto. Ai fini della sua elezione l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo seggio attribuito al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati alla sua candidatura.

Art. 14

(Surrogazioni)

1. Il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'eletto.

2. In caso di surrogazione del candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il secondo risultato elettorale, il seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, al candidato della lista collegata che ha conseguito il maggior numero di voti.

3. Se, nella stessa circoscrizione, risultano esauriti i candidati appartenenti alla stessa lista, il seggio è attribuito, all'interno del medesimo insieme di gruppi di liste, al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, la legge 108/1968 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Allegato A)

Individuazione delle circoscrizioni elettorali

PROVINCIA di ALESSANDRIA Circoscrizioni elettorali n. 5

Circoscrizione elettorale AL 1

Comprende i comuni di:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Lu, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghelo, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato

Circoscrizione elettorale AL 2

Comprende i comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cavatore, Cremolino, Denice, Fraconalto, Grogardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone, Voltaggio

Circoscrizione elettorale AL 3

Comprende i comuni di:

Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Carentino, Casal Cermelli, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Felizzano, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Gavi, Masio, Novi Ligure, Oviglio, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Predosa, Quattordio, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Solero, Tassarolo

Circoscrizione elettorale AL 4

Comprende i comuni di:

Albera Ligure, Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano Francata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pontecurone, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino

Circoscrizione elettorale AL 5

Comprende i comuni di:

Alessandria, Alluvioni Cambiò, Bassignana, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Rivarone, Valenza

PROVINCIA di ASTI Circoscrizioni elettorali n. 3

Circoscrizione elettorale AT 1

Comprende i comuni di:

Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Revigliasco d'Asti, Scurzolengo

Circoscrizione elettorale AT 2

Comprende i comuni di:

Agliano Terme, Azzano d'Asti, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Cessole, Coazzolo Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Refrancore, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vinchio

Circoscrizione elettorale AT 3

Comprende i comuni di:

Albugnano, Antignano, Aramengo, Baldichieri d'Asti, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Castell'Alfero, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Isola d'Asti, Maretto, Monale, Moncucco Torinese, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo,, Passerano Marmorito, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Roatto, Robella, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Valfenera, Viale, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti

PROVINCIA di BIELLA Circoscrizioni elettorali n. 2

Circoscrizione elettorale BI 1

Comprende i comuni di:

Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena

Circoscrizione elettorale BI 2

Comprende i comuni di:

Ailoche, Andorno Micca, Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Giffenga, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mosso, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Zumaglia

PROVINCIA di CUNEO

Circoscrizioni elettorali n. 8

Circoscrizione elettorale CN 1

Comprende i comuni di:

Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassinò, Gamasca, Isasca, Manta, Martiniana Po, Melle, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Valmala, Venasca, Verzuolo

Circoscrizione elettorale CN 2

Comprende i comuni di:

Acceglio, Aisone, Argentera, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Demonte, Dronero, Elva, Gaiola, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monerosso Grana, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppa, Valgrana, Valloriate, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio

Circoscrizione elettorale CN 3

Comprende i comuni di:

Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Cuneo, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante

Circoscrizione elettorale CN 4

Comprende i comuni di:

Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Pianfei, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola

Circoscrizione elettorale CN 5

Comprende i comuni di:

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Mombarcaro, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese,

Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella

Circoscrizione elettorale CN 6

Comprende i comuni di:

Baldissero d'Alba, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole Alba, Cherasco, Corneliano d'Alba, Govone, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montà, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno, Vezza d'Alba

Circoscrizione elettorale CN 7

Comprende i comuni di:

Bene Vagienna, Carrù, Castelletto Stura, Centallo, Cervere, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Fossano, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Margarita, Monchiero, Montanera, Morozzo, Narzole, Novello, Piozzo, Rocca de' Baldi, Salmour, Sant'Albano Stura, Tarantasca, Trinità

Circoscrizione elettorale CN 8

Comprende i comuni di:

Busca, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Genola Lagnasco, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco

PROVINCIA di NOVARA Circoscrizioni elettorali n. 4

Circoscrizione elettorale NO 1

Comprende i comuni di:

Casalino, Granozzo con Monticello, Novara, Vinzaglio

Circoscrizione elettorale NO 2

Comprende i comuni di:

Bellinzago Novarese, Borgolavezzaro, Cameri, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Nibbiola, Oleggio, Romentino, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate

Circoscrizione elettorale NO 3

Comprende i comuni di:

Agrate Conturbia, Barengo, Biandrate, Boca, Bogogno, Borgo Ticino, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Ghemme, Grignasco, Landiona, Maggiore, Mandello Vitta, Momo, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vicolungo

Circoscrizione elettorale NO 4

Comprende i comuni di:

Ameno, Armeno, Arona, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Colazza, Comignago, Dormelletto, Gargallo, Gattico, Gozzano, Inverio, Lesa, Massino

Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pugno, San Maurizio d'Opaglio, Soriso

PROVINCIA di TORINO
Circoscrizioni elettorali n. 23

Circoscrizione elettorale TO 1

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Palazzo Reale, Palazzo Carignano-Vecchio Ospedale(Borgo Nuovo), Piazza San Carlo-Piazza Carlo Felice, Piazza Statuto, Corso Cairoli-Piazza Bodoni(Borgo Nuovo), Comandi Militari-Stazione Porta Susa, Piazza Madama Cristina(Borgo San Salvario), Parco del Valentino, Borgo San Secondo-Stazione Porta Nuova, Borgo Vanchiglia, Borgo San Donato, Vecchia Piazza d'Armi, Piazza Nizza(Borgo San Salvario), Crocetta, Ospedale Mauriziano, Borgo San Giorgio.

E' delimitata come segue:

Asse del corso Regina Margherita (dall'incrocio con corso Tassoni fino alla via Consolata), Asse via Consolata, Asse piazza Savoia, Asse via Consolata, Asse corso Siccardi, Asse via Cernaia, Asse via Santa Teresa, asse via XX Settembre, Asse via Barbaroux (fino alla via Pietro Micca), piazza Castello (lato via Garibaldi), Asse via Palazzo di Città, Asse via XX Settembre, asse corso Regina Margherita (fino al ponte Regina Margherita), mezzeria fiume PO (fino al corso San Maurizio), asse corso San MAurizio, asse via Rossini, asse via Verdi, asse via Montebello, asse via san Massimo, asse via Giolitti, mezzeria fiume PO (fino al ponte Principessa Isabella), ponte Principessa Isabella, asse corso Sclopis, asse via Petrarca, asse via Nizza, asse via Brugnone, linea immaginaria tra la via Brugnone e la ferrovia Torino-Genova, ferrovia Torino-Genova, asse corso Bramante, asse via Giordano Bruno, raccordo ferroviario, ferrovia Torino-Milano, asse corso Francia (dal corso Inghilterra fino alla piazza Bernini), asse piazza Bernini, asse corso Tassoni (fino al corso Regina Margherita).

Circoscrizione elettorale TO 2

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

ex Mercato Bestiame-Aiuola Martini, ex Carceri-Officine Ferroviarie, ex Boringhieri, Borgata Cenisia, Borgo San Paolo, Borgata Monginevro, Polo Nord, Santa Rita, Stadio Comunale.

E' delimitata come segue:

Asse corso Francia (dal corso Inghilterra), asse largo Francia, asse piazza Rivoli, asse corso Francia, asse corso Monte Cucco, asse corso Peschiera, asse corso Trapani, ferrovia Torino-Susa, asse via Gorizia (fino all'incrocio con il corso Orbassano), asse via Filadelfia, asse piazzale San Gabriele di Gorizia, asse corso Unione Sovietica, raccordo ferroviario, ferrovia Torino-Milano (fino al corso Francia).

Circoscrizione elettorale TO 3

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Borgata Campidoglio-Martinetto, La Tesoriera-Martinetto, Borgata Ceronda, Borgata Lucento, Parco M. Carrara-ex Istituto Bonafous, Borgata Parella-Lionetto, Aeronautica-Pellerina, Saffarona-Vallette-Villa Cristina.

E' delimitata come segue:

Asse corso Francia (dalla piazza Bernini), linea di confine con i Comuni di Collegno – Venaria, asse strada comunale di Altessano, asse via Sansovino, asse via Masaccio, asse piazza Manno, asse corso Grosseto, asse via Borgaro, ponte Carlo Emanuele III°, mezzeria torrente Dora Riparia, ponte Candido Ramello, asse corso Tassoni (fino alla piazza Bernini).

Circoscrizione elettorale TO 4

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Municipio, Borgo Dora-Valdocco, Borgata Aurora, Piazzale Umbria-Scalo Valdocco, Borgata Monterosa, Borgata Montebianco, Borgata Vittoria, Officine Savigliano-Acciaierie FIAT, Madonna di Campagna.

E' delimitata come segue:

Asse corso Regina Margherita (dal corso Tassoni fino alla via Consolata), asse via Consolata, asse piazza Savoia, asse via Consolata, asse corso Siccardi, asse via Cernaia, asse via Santa Teresa, asse via XX Settembre, asse via Barbaroux (fino alla via Pietro Micca), piazza Castello (lato via Garibaldi), asse via Palazzo di Città, asse via XX Settembre, asse corso Regina Margherita (fino al ponte Rossini), ponte Rossini, mezzeria torrente Dora Riparia, ponte Bologna, asse via Bologna, asse corso Novara, asse via Aosta, asse piazza Bottesini, asse via Mercadante, raccordo ferroviario Scalo Vanchiglia, asse via Breglio, asse via Campiglia, asse corso Grosseto, asse via Borgaro, ponte Carlo Emanuele III°, mezzeria torrente Dora Riparia, ponte Candido Ramello, asse corso Tassoni (fino al corso Regina Margherita).

Circoscrizione elettorale TO 5

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Borgata Maddalene, Regio Parco, Nuova Barriera di Milano, La Fossata, Nuova Barriera di Lanzo, stradale di Lanzo, Basse di Stura-Nuovo Poligono, Barriera di Stura-Istituto Rebaudengo, Villaretto, Falchera, Villaggio Snia, Barca Bertolla-Abbadia di Stura.

E' delimitata come segue:

Linea di confine con i Comuni di Venaria – Borgaro To.Se – Settimo To.Se – San Mauro To.Se, mezzeria fiume PO, via Pindemonte, asse via Cimarosa, asse via Bologna, asse corso Novara, asse via Aosta, asse piazza Bottesini, asse via Mercadante, raccordo ferroviario scalo Vanchiglia, asse via Breglio, asse via Campiglia, asse corso Grosseto (fino a piazza Manno), asse via Masaccio, asse via Sansovino, asse strada comunale di Altessano (fino alla linea di confine con il Comune di Venaria).

Circoscrizione elettorale TO 6

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Piazza Vittorio Veneto, Borgo Po-Parco Michelotti, Motovelodromo, Borgo Crimea-Monte dei Cappuccini, Corso Dante-Ponte Isabella, Gasometro, Vanchiglietta, Borgo Rossini, Cimitero Generale-Scalo Vanchiglia, Molinette-Vecchia FIAT-Stazione smistamento, Millefonti-Nuova Barriera di Nizza, Fioccardo-Alberoni, Pilonetto, Madonna del Pilone, Borgata Sassi-Meisino, strada Soperga, Barriera di Chieri-Valpiana-Val San Martino, Villa della Regina-Val Salice, Soperga, Mongreno, Reagle-Forni e Goffi, Santa Margherita, Strada di Pecetto-Eremo, San Vito-Val Salice, Parco della Rimembranza, Cavoretto-Val Pattonera, Tetti Gramaglia-Strada ai Ronchi.

E' delimitata come segue:

Linea di confine con i Comuni di San Mauro To.Se – Baldissero – Pino To.Se – Pecetto – Moncalieri, ferrovia Torino-Genova, linea immaginaria tra la ferrovia Torino-Genova e la via Brugnone, asse via Brugnone, asse via Nizza, asse via Petrarca, asse corso Sclopis, ponte Principessa Isabella, mezzeria fiume PO (fino alla via Giolitti), asse via Giolitti, asse via San Massimo, asse via Montebello, asse via Verdi, asse via Rossini, asse corso San Maurizio (fino al fiume Po), mezzeria fiume Po, ponte Regina Margherita, asse corso Regina Margherita, ponte Rossini, mezzeria torrente Dora Riparia, ponte Bologna, asse via Bologna, asse via Cimarosa, via Pindemonte, mezzeria fiume Po (fino al confine con il Comune di San Mauro Torinese).

Circoscrizione elettorale TO 7

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Ospizio di Carità, Mercato Ortofrutticolo, Nuova Fiat, Lingotto-ex Ippodromo, ex Aeroporto Mirafiori, Mirafiori-Città Giardino.

E' delimitata come segue:

Linea di confine con i Comuni di Nichelino-Moncalieri, ferrovia Torino-Genova, asse corso Bramante, asse via Giordano Bruno, raccordo ferroviario, asse corso Unione Sovietica, asse piazzale San Gabriele da Gorizia, asse via Filadelfia, asse corso Orbassano, asse piazza Cattaneo, Linea immaginaria fino a via Faccioli, asse via Faccioli, linea immaginaria fino al confine con il Comune di Beinasco.

Circoscrizione elettorale TO 8

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino:

Pozzo Strada, Parco Ruffini-Borgata Lesna, Barriera di Orbassano, ex Sanatorio-Gerbido, ex Venchi Unica, Drosso Fornaci, Tre Tetti-Bellezia.

E' delimitata come segue:

Linea di confine con i comuni di Beinasco – Orbassano – Rivoli – Grugliasco – Collegno, asse corso Francia, asse corso Monte Cucco, asse corso Peschiera, asse corso Trapani, ferrovia Torino-Susa, asse via Gorizia, asse corso Orbassano, asse piazza Cattaneo, linea retta immaginaria dall'asse di piazza Cattaneo a via Faccioli, asse via Faccioli, linea retta immaginaria dall'asse di via Faccioli al confine con il Comune di Beinasco.

Circoscrizione elettorale TO 9

Comprende i comuni di:

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, San Gillio, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Viù, Villanova Canavese

Circoscrizione elettorale TO 10

Comprende i comuni di:

Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rivoli

Circoscrizione elettorale TO 11

Comprende i comuni di:

Alice Superiore, Alpette, Andrate, Borgiallo, Brosso, Canischio, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Cuorgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Levone, Locana, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Nomaglio, Pecco, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Settimo Vittone, Sparone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio

Circoscrizione elettorale TO 12

Comprende i comuni di:

Agliè, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Caravino, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Ciconio, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Loranze, Lusigliè, Maglione, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Oglianico, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salerano Canavese, Samone, San Giorgio Canavese, San

Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambinello, Strambino, Torre Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vische

Circoscrizione elettorale TO 13

Comprende i comuni di:

Barbania, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Front, Lombardore, Rivarossa, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese, Venaria Reale

Circoscrizione elettorale TO 14

Comprende i comuni di:

Almese, Avigliana, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chiusa di San Michele, Coazze, Condove, Giaveno, Reano, Rosta, Rubiana, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Vaie, Valgioie, Villar Dora, Villarbasse

Circoscrizione elettorale TO 15

Comprende i comuni di:

Alpignano, Collegno, Grugliasco, Pianezza

Circoscrizione elettorale TO 16

Comprende i comuni di:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Campiglione Fenile, Fenestrelle, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa

Circoscrizione elettorale TO 17

Comprende i comuni di:

Airasca, Buriasco, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Macello, None, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Roletto, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Volvera

Circoscrizione elettorale TO 18

Comprende i comuni di:

Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte

Circoscrizione elettorale TO 19

Comprende i comuni di:

Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Chieri, Cinzano, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze

Circoscrizione elettorale TO 20

Comprende i comuni di:

Cambiano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Trofarello

Circoscrizione elettorale TO 21

Comprende i comuni di:

Barone Canavese, Bosconero, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Caluso, Candia Canavese, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Foglizzo, Lauriano, Mazzè, Montanaro,

Monteu da Po, Orio Canavese, Rivalba, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia

Circoscrizione elettorale TO 22

Comprende i comuni di:

Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Leini, Mappano, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Volpiano

Circoscrizione elettorale TO 23

Comprende i comuni di:

Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Venaus, Villar Focchiardo

PROVINCIA di VERBANIA

Circoscrizioni elettorali n. 2

Circoscrizione elettorale VB 1

Comprende i comuni di:

Arizzano, Arola, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Cesara, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbanò, Stresa, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania, Vignone

Circoscrizione elettorale VB 2

Comprende i comuni di:

Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna

PROVINCIA di VERCELLI

Circoscrizioni elettorali n. 3

Circoscrizione elettorale VC 1

Comprende i comuni di:

Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo, Vocca

Circoscrizione elettorale VC 2

Comprende i comuni di:

Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Costanzana, Desana, Fontanetto Po, Lignana, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Sali Vercellese, Stroppiana, Tricerro, Trino, Vercelli, Villata

Circoscrizione elettorale VC 3

Comprende i comuni di:

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Crova, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Livorno Ferraris, Moncrivello, Rovasenda, Salasco, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese, Villarboit

Allegato B)

Descrizione della scheda elettorale

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

A sinistra di ogni riquadro contiene gli spazi necessari per riprodurre i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, disposti iniziando da sinistra, verticalmente e in misura omogenea e racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo.

Sulla parte destra di ogni riquadro, collocati geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono stampati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con accanto, a destra, il relativo contrassegno.

I riquadri sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale sono collocati all'interno di ogni riquadro, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e a eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.